



DECRETO N. 5

in data 15 gennaio 2021

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,

- esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
 - il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali*”;
 - il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
 - l'ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte*”;
 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 12 dicembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*”;
 - il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 9 gennaio 2021, “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
 - il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “*Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2*” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 15 gennaio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del "Monitoraggio Fase 2 Report 35" riferito alla settimana 4 – 10 gennaio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha alivello nazionale indicato, fra il resto:

- che l'incremento dell'incidenza nel Paese è stato relativamente contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo;
- nel periodo 23 dicembre 2020 – 05 gennaio 2021 l'Rt medio nazionale calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,09 e che questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un aumento nel numero di casi in molti paesi Europei e la circolazione di varianti virali con una potenziale maggiore capacità di trasmissione;
- che il Piemonte è regione con indicatore Rt puntuale pari a 1,14, con classificazione complessiva di rischio alta ma che registra prosegue l'allentamento, moderato ma progressivo e costante da alcune settimane, della pressione sui ricoveri ospedalieri che oggi evidenziano una occupazione dei posti letto di terapia intensiva pari al 27%, (sotto la soglia considerata critica del 30%) e dei posti letto in ricovero ordinario del 46%, che pur ancora sopra soglia, evidenziano tuttavia un miglioramento rispetto al precedente periodo ;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce **aggiornamento** degli analoghi documenti precedentemente assunti;

DATO ATTO la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, "Adozione delle 'Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.", adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", allegate sub 1 al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali";

DATO ATTO la D.G.R. n. 1-2413 del 27 novembre 2020, "Adozione di 'Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19", adotta per la Regione Piemonte le linee guida, allegate sub 2 al presente provvedimento, che integrano il documento allegato sub 1 al presente **provvedimento**;

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, "Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero", la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

PRESO ATTO che è stata preventivamente comunicato alla Regione Piemonte si applicano dal 17 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 dicembre 2020, le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono efficaci dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 15 gennaio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con la continuazione delle attività produttive relative al commercio ed ai servizi alla persona, in sintonia con le indicazioni ministeriali già fornite dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale;

DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di **assembramento** nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in **considerazione** della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATE preventivamente le Prefetture del Piemonte tramite il Prefetto di Torino;

SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATI gli Assessori della Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 10, lettera ff, e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma – con l'eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di **somministrazione** di cui all'articolo 1, comma 10, lettera hh, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- 2) nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, e delle aggregazioni commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera ff, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- 3) è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di **somministrazione** di alimenti e bevande;
- 4) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo **esemplificativo**, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti, in quanto applicabile alla Regione Piemonte, dell'articolo 2, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 nel rigoroso rispetto dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 5) la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto, in quanto applicabile alla Regione Piemonte, dell'art. 2, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai sensi e con i limiti, in quanto applicabile alla Regione Piemonte, dell'articolo 2, comma 4, lettera c,

del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 nel rigoroso rispetto dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;

- 6) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera ii, e dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Servizi alla persona" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
- 7) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 10, lettera pp, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica "Attività ricettive" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 8) è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- 9) l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021;
- 10) l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 11) in relazione alla valutazione della diffusione dell'infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- 12) le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
- 13) l'attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;
- 14) ai fini dell'applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell'articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
- 15) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto

previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 17 gennaio 2021 sino al 30 gennaio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio



Visto

Il Direttore della Giunta regionale



DECRETO N. 6

in data 15 gennaio 2021

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul **Funzionamento** dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, *"Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"* avente efficacia sino al 7 ottobre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e*

disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, “Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 20 ottobre 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 26 ottobre 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Rettifica del D.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;

RILEVATO che, in data 15 gennaio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il

territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 35” riferito alla settimana 4 – 10 gennaio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, ha alivello nazionale indicato, fra il resto:

- che l’incremento dell’incidenza nel Paese è stato relativamente contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo;
- nel periodo 23 dicembre 2020 – 05 gennaio 2021 l’Rt medio nazionale calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,09 e che questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un aumento nel numero di casi in molti paesi Europei e la circolazione di varianti virali con una potenziale maggiore capacità di trasmissione;
- che il Piemonte è regione con indicatore Rt puntuale pari a 1,14, con classificazione complessiva di rischio alta ma che registra prosegue l’allentamento, moderato ma progressivo e costante da alcune settimane, della pressione sui ricoveri ospedalieri che oggi evidenziano una occupazione dei posti letto di terapia intensiva pari al 27%, (sotto la soglia considerata critica del 30%) e dei posti letto in ricovero ordinario del 46%, che pur ancora sopra soglia, evidenziano tuttavia un miglioramento rispetto al precedente periodo;

CONSIDERATO l’allegato 21 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, “*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia*”;

DATO ATTO che il medesimo allegato prevede il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;

DATO ATTO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1-2089 del 15 ottobre 2020, ha approvato le aggiornate “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”;

RITENUTO pertanto necessario riconoscere il ruolo importante, accanto a quello centrale delle famiglie, che le singole autonomie didattiche possono svolgere nell’attività di prevenzione;

RITENUTO opportuno raccomandare, quale misura ulteriore, l’uso della mascherina nelle classi della scuola;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione **epidemiologica** del territorio piemontese il parere del 15 gennaio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza COVID-19 e Prevenzione e Veterinaria che, rilevati gli indicatori della Regione Piemonte riferiti al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della Salute, Report 35, e tenuto conto del parametro di occupazione dei posti letto negli ospedali, tanto in ricovero ordinario con sintomi, tanto in terapia intensiva, evidenzia:

- che prosegue l’allentamento, moderato ma progressivo e costante da alcune settimane, della pressione sui ricoveri ospedalieri che oggi evidenziano una occupazione dei PL di terapia intensiva pari al 27%, (sotto la soglia considerata critica del 30%) e dei PL in ricovero ordinario del 46%, che pur ancora sopra soglia, evidenziano tuttavia un miglioramento rispetto al precedente periodo;
- che, relativamente al dato RT il Report 35 evidenzia un RT puntuale del 1,14, che pone la Regione in scenario Arancione e che tale scenario, corrisponderebbe, rispetto ai parametri del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, allo scenario Giallo;
- che il Governo, alla luce delle indicazioni del CTS nazionale, pur mantenendo molteplici indicazioni restrittive finalizzate alla riduzione del contagio COVID-19, prevede la ripresa delle attività scolastiche degli istituti secondari di secondo grado, con modalità in presenza dal 50 al 75 per cento, in quanto ritenuta compatibile con il contesto **epidemiologico** attribuito alla specifica zona arancione;

- che su tale previsione, per quanto concerne il contesto piemontese, si esprime parere favorevole, anche tenuto conto di tutti gli sforzi fatti dalla Regione Piemonte per garantire la ripresa in presenza in sicurezza: in particolare il potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale, con 4.502 corse aggiuntive di autobus ogni settimana, onde evitare il fenomeno dell'affollamento dei mezzi pubblici; inoltre 55 corse settimanali di autobus aggiuntivi al servizio ferroviario;
- che la Regione Piemonte ha avviato il progetto Scuola Sicura, con monitoraggio su base volontaria con tamponi (antigenici e molecolari) a scopo di prevenzione, di tutto il personale scolastico e di studenti della seconda e terza media;
- che sono state implementate le attività di contact tracing e gestione dei casi Covid, particolarmente mirate al setting scolastico, e **contestualmente** sono state potenziate, per il tramite delle ASL del Piemonte, le analoghe attività dei SISP Scuola;
- che, per quanto riguarda le scuole elementari e medie, si conferma il parere favorevole sulla base delle motivazioni e di cui al parere del 5 gennaio 2020;
- che per le scuole superiori, atteso che la Regione Piemonte da tempo effettua un costante monitoraggio epidemiologico del settore scolastico, si conferma il parere favorevole alla ripresa delle attività scolastiche prevista dalla normativa nazionale, indicando come soglia auspicabile rispetto allo specifico contesto regionale un valore pari al 50%;
- che, tuttavia, per non vanificare gli sforzi fino ad oggi compiuti dalla Regione Piemonte per il contenimento della pandemia, si raccomanda **prudenzialmente** un monitoraggio quotidiano del settore scuole, coordinato dal DIRMEI, a fini epidemiologici, per rilevare prontamente ogni eventuale segnale di allarme e consentire un intervento mirato ed immediato;

DATO ATTO che nella sentenza n. 00834/2020 pubblicata il 12 dicembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel respingere la richiesta di annullamento della disposizioni in materia di attività scolastiche, contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, ha rilevato, fra l'altro, che "non può revocarsi in dubbio che il bilanciamento operato in concreto dalla Regione abbia mirato ad assicurare un "alto livello di protezione" del diritto alla salute, nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività ex art. 32 Cost., non sacrificando, tuttavia, in via radicale e vulnerante il diritto all'istruzione, bensì limitandosi ad incidere sulle sue modalità di fruizione. Il punto di sintesi raggiunto dalla Regione corrisponde ad una scelta indubbiamente discrezionale, non vincolata dalla legge né necessitata dalle condizioni di contesto, tanto che non sarebbe stata doppiata in altre contesti regionali, senonché non può bollarsi come irragionevole o illogica, visto il solido ancoraggio logico-epistemologico al principio di precauzione e il grado di **corroborazione** fornita dai pareri scientificosanitari su cui si è basata";

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 3-2738, "Programma regionale scuola sicura. Estensione della attività di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo in favore del personale scolastico (docente e ATA). Attivazione delle modalità di **screening sulla popolazione studentesca**" è stato disposto un piano che prevede, in relazione alla ripresa delle lezioni in presenza:

- l'estensione della attività di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo in favore di tutto il personale scolastico (docente e ATA) di ogni ordine e grado, avviato dal 4 gennaio u.s.;
- il potenziamento delle attività di Contact Tracing e Gestione dei Casi Covid-19 nell'ambito del Setting Scuola, attraverso l'**aggiornamento**, il perfezionamento e l'**armonizzazione** dei specifici protocolli sanitari e gestionali in ambito scolastico, in particolare sui seguenti punti:
 - Contact tracing dedicato

- Testing nelle scuole (in aggiunta agli hot spot scolastici dedicati)
- Numero telefonico dedicato alle scuole
- Attività di counselling dedicato alle scuole
- Esecuzione e refertazione tamponi
- Comunicazione esiti
- Sorveglianza epidemiologica
- Screening scolastici

e, contestualmente, è stato richiesto a tutte le Aziende sanitarie locali un potenziamento in termini di risorse umane aggiuntive per i SISP Scuola, ove ritenuto necessario, al fine di garantire azioni tempestive e più rapide possibile, come da comunicazione del DIRMEI datata 5 gennaio 2021;

DATO ATTO che il giorno 16 gennaio 2021 cessano gli effetti del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, contenente limitazioni all'attività didattica in presenza;

PRESO ATTO che le recenti disposizioni nazionali comportano una riduzione delle soglie per le quali si applicano le classificazioni cosiddette "Arancione" e "Rossa" cui consegue l'applicazione delle disposizioni limitative contenute negli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

PRESO ATTO che è stata preventivamente comunicato alla Regione Piemonte si applicano dal 17 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 dicembre 2020, le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

PRESO ATTO altresì atto che le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono assunte anche alla luce del Comitato tecnico-scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile e che l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (**Classificazione "Arancione"**) comporta comunque, in materia di attività scolastiche, le disposizioni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che prevedono, in particolare che *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza"*;

PRESO ATTO che i Tavoli Tecnici istituiti presso le Prefetture hanno previsto che l'attività scolastica in presenza di cui all'articolo 1, comma 10, lettera s del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sia mantenuta nel limite del 50 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di secondo grado secondo quanto stabilito da specifica ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020;

PRESO ATTO che, a seguito dei suddetti Tavoli Tecnici, il sistema di trasporto pubblico piemontese è stato riorganizzato in funzione della ripresa della didattica nella scuola superiore con presenza del 50 per cento a rotazione, prevedendo, fra il resto, in tutto il Piemonte, 4.500 corse in più alla settimana per il servizio autobus urbano ed extra urbano (di cui 1.690 per i servizi urbani ed extraurbani a Torino e 875 per la Città metropolitana di Torino, 100 per il Biellese, 256 per il Vercellese, 611 per il Cuneese, 137 per il VCO, 416 per il Novarese, 174 per l'Alessandrino e 243 per l'Astigiano), e 55 corse bus aggiuntive al servizio ferroviario, con un costo settimanale globale di circa 800 mila euro;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATE preventivamente i Prefetti piemontesi;

ACQUISITA l'intesa con le associazioni di **rappresentanza** degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI e con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte che hanno concordato sulla riapertura al 50 per cento delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

INFORMATO il Ministro della salute e Ministro per l'istruzione;

INFORMATO l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

INFORMATE preventivamente le **Organizzazioni Sindacali**;

SENTITI l'Assessore alla sanità e l'Assessore all'istruzione della Regione Piemonte;

INFORMATI gli Assessori della Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

RACCOMANDA

l'uso della mascherina nelle classi della scuola primaria e secondaria, fermo quanto disposto in materia dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure di monitoraggio quotidiano della ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado:

- 1) le Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al DIRMEI gli esiti delle attività relative alla scuola in riferimento a contact tracing dedicato, testing nelle scuole, attività di counseling, esecuzione e refertazione tamponi, **comunicazione** esiti, sorveglianza **epidemiologica**, screening scolastici, come indicate nella comunicazione del 5 gennaio 2021 del DIRMEI, dando specifica evidenza di situazioni che richiedano interventi urgenti ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- 2) l'Assessorato ai Trasporti e l'Agenzia della Mobilità Piemontese trasmettono **quotidianamente** entro le ore 18,00 al DIRMEI la ricognizione in merito all'effettiva attuazione degli interventi assunti in merito al potenziamento del piano trasporti e le eventuali problematiche rilevanti ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- 3) il DIRMEI, sulla base delle relazioni ricevute e del proprio sistema di monitoraggio, segnala tempestivamente all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte la necessità di adottare

misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia all'interno della Regione Piemonte;

INVITA

- l'Ufficio scolastico regionale ad adottare un sistema di monitoraggio puntuale delle problematiche connesse al rischio di diffusione dell'epidemia dovute allo svolgimento dell'attività didattica in presenza ed al funzionamento del sistema di trasporto pubblico e a darne quotidiana **comunicazione** al DIRMEI;
- le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali a dare diffusione all'opuscolo "Scuole superiori torniamo in classe in sicurezza", allegato sub 1 al presente **provvedimento**.

SI RISERVA

- di riconvocare in conferenza gli enti locali piemontesi dal prossimo 19 gennaio 2021 al fine di valutare la situazione complessiva;
- in conseguenza a rilevanti criticità sanitarie di adottare eventuali provvedimenti che riducano l'attività scolastica in presenza rispetto a quanto previsto all'articolo 1 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021.

Il presente decreto ha efficacia dal 17 gennaio 2021 sino al 31 gennaio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

VISTO

Il Direttore della Giunta regionale



On. Alberto Cirio



